

**Ordinanza  
concernente l'esecuzione dell'allontanamento  
e dell'espulsione di stranieri  
(OEAE)**

Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

L'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

*Art. 15*                      **Partecipazione alle spese della carcerazione**  
(Art. 82 cpv. 2 LStr)

<sup>1</sup> Se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata di carcerazione di dodici ore è versato un importo forfettario di 200 franchi per giorno. Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. L'UFM risciopla i dettagli d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

<sup>2</sup> L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

*Titolo prima dell'art. 15j*

**Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione  
e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali**

<sup>1</sup> RS 142.281

*Art. 15j (nuovo)* Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione  
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo;
- b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti;
- c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
- d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e. le persone interessate fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984<sup>2</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

*Art. 15k (nuovo)* Entità dei sussidi  
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

<sup>1</sup> Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 30 posti di carcerazione.

<sup>2</sup> Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 50 posti di carcerazione e non fa parte di uno stabilimento di grandi dimensioni destinato a scopi che non siano l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa o del fermo.

<sup>3</sup> Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 e se lo stabilimento carcerario - nuovo, ampliato o trasformato - è esclusivamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti direttamente dai centri della Confederazione, quest'ultima può assumersi fino alla totalità dei costi di costruzione riconosciuti.

<sup>2</sup> RS 341

*Art. 15l (nuovo) Metodo di calcolo*

<sup>1</sup> La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).

<sup>2</sup> I costi effettivi sono presi in considerazione in casi particolari, segnatamente quando l'applicazione del sussidio forfettario per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto ai costi effettivi.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

*Art. 15m (nuovo) Sussidi di costruzione*

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfettari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfettari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza), 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) e 20c (supplementi per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva, di locali terapeutici e di locali destinati alla formazione) dell'ordinanza del 21 novembre 2007<sup>3</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

*Art. 15n (nuovo) Restituzione di sussidi*

(Art. 82 cpv. 1 LStr)

<sup>1</sup> I sussidi devono essere restituiti se sono stati pagati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, persiste nell'utilizzarli in modo non conforme al loro scopo.

<sup>2</sup> Se uno stabilimento che ha ricevuto sussidi di costruzione sospende l'esercizio o viene utilizzato per un altro scopo entro 20 anni dal versamento finale, i sussidi devono essere restituiti in ragione del 5 per cento per ogni anno rimanente.

*Art. 15n (nuovo)* Organizzazione e procedura  
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

<sup>1</sup> Prima di pronunciarsi, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sente l'UFM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione del previsto stabilimento.

<sup>2</sup> Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM.

*Art. 26a lett. c*  
*Abrogata*

## **II**

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova